

Ord. n° 18 / 2022

Addì, 06/06/2022

OGGETTO: modifica alla circolazione stradale – divieto di sosta agli autocarri sup. 35 Q.li in Via Villalvernia”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO della segnalazione pervenuta da alcuni cittadini residenti in Via Villalvernia, sul fatto che la presenza di autorcarri nella banchina stradale di Via Villalvernia, con particolare riferimento alla prossimità del tratto interno della S.S.35 dei Giovi nella prossimità del Km.56+450 ove vige il limite di velocità di 70 Km/h, crea pericolo in quanto la visibilità negli accessi carrai viene particolarmente ridotta;

CONSIDERATO opportuno disporre il divieto di sosta agli autocarri sup. 35 Q.li, al fine di agevolare la visibilità dei conducenti nella manovra di immissione veicolare sulla S.S.35, dalle aree private limitrofe;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il Decreto Sindacale n°04 del 06/09/2018, che proroga ai Responsabili dei Servizi, gli incarichi di posizioni organizzative, già attribuite con Decreto del Commissario n.1 del 04/01/2018, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, di disporre il divieto di sosta agli autocarri sup. 35 Q.li in Via Villalvernia, presso la banchina stradale sita nella prossimità del Km.56+450 della S.S.35 dei Giovi, con decorrenza dall’apposizione della prescritta segnaletica verticale, fino a nuove disposizioni.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e l’installazione di idonea segnaletica mobile nell’area interessata.

Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Andrea Lombardo

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Marcello Bocca